

Da Pubblicare
per legge.

**REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA IN FAVORE DI MINORI,
GESTANTI E MADRI NUBILI
L.R. 23/05/1991 n. 33 art. 12**

La competenza sull'assistenza in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre e delle gestanti nubili, disposta dal R.D. 8/5/1927 n. 798 e successive modifiche e integrazioni è transitata ai Comuni a seguito della L.R. 33 del 23/5/1991, con effetto dal 9/6/1991.

Il Comune di Baucina, quindi approva il seguente regolamento

Art. 1

La domanda di assistenza corredata dai documenti sotto indicati, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di nascita del bambino illegittimo per cui richiede l'assistenza, se presentata posteriormente, la decorrenza del sussidio è stabilita dalla data di immatricolazione.

Se l'illegittimo ha superato il 9° anno di età, la domanda non può essere accolta, a meno che non sia dimostrata che detta domanda di assistenza sia già stata presentata alla Maternità e Infanzia o ad altro qualsivoglia Ente anche se incompetente:

I documenti che devono corredare l'istanza sono:

1. Estratto di nascita del bambino con riconoscimento materno;
2. Certificato contestuale della madre (cittadinanza, residenza, stato civile);
3. Stato di famiglia della madre
4. Modello ISE

I soggetti che possono usufruire dell'assistenza sono le madri naturali dei minori il cui stato civile risulti essere:

- Nubile
- Separata legalmente
- Divorziata ^{CU}
- Vedova: il compimento deve avvenire dopo il 300° giorno dalla morte del marito.

ART. 2

Il sussidio decorre dal giorno della nascita se l'istanza è presentata posteriormente al suddetto periodo.

Il sussidio cessa di essere erogato al compimento del 18° anno di età del minore.

L'Istanza deve essere prodotta entro il 9° anno di vita del minore.

Il nucleo familiare, per avere diritto a tale sussidio, non deve superare i limiti di reddito previsti dall'art.3.

Art. 3

Nei riguardi di quelle madri che, per qualsivoglia causa (affidamenti privati, ricovero a carico di altri Enti, allevamento in casa del padre naturale, ecc..) non tengano presso di loro la prole illegittima, non è dovuta l'assistenza.

Parimenti l'assistenza non è dovuta nei casi in cui risulti che il padre naturale o i nonni provvedano al mantenimento dell'illegittimo.

"*Altre, noni, ecc.*
con espressioni"

Art. 4

Nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione Comunale, il contributo economico a favore dei figli illegittimi riconosciuti dalla sola madre, è fissato per il 1° figlio in una somma giornaliera di denaro non superiore al 50% della retta di ricovero dei minori a convitto, stabilita con Decreto Ass.le degli Enti Locali, mentre per il 2° figlio illegittimo il sussidio viene erogato nella misura non superiore al 40% della suindicata retta di ricovero

Art. 5

E' previsto un premio di riconoscimento paterno di €. 600,00, se il minore è di età inferiore a nove anni e di . 300,00 se il minore è di età superiore a nove anni e non ha compiuto il 18° anno di età

Art. 6

Nei casi particolarmente gravi può essere concesso ai minori assistiti un sussidio straordinario una tantum che non superi gli €. 200,00

Art. 7

E' previsto un rimborso fino a €. 500,00 per l'acquisto del corredo del nascituro, su presentazione di regolare fattura

Art. 8

La ^{manutenzione} ~~revisione~~ dei documenti che danno diritto al sussidio economico in favore dei minori illegittimi deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno